2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 31 maggio 2013

Il Ministro dell'economia e delle finanze SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2013 Úfficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 306

13A05370

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA

DECRETO 15 gennaio 2013.

Equipollenza delle lauree specialistiche/magistrali delle classi 8/S Biotecnologie industriali - LM-8 Biotecnologie industriali, alle lauree specialistiche/magistrali delle classi 6/S Biologia - LM-6 Biologia, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario.

# IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DI CONCERTO CON IL MINISTRO

PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» ed in particolare l'art. 9, comma 6, concernente le equipollenze dei titoli di studio ai fini della partecipazione a pubblici concorsi;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica», con riguardo all'art. 2;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree universitarie specialistiche;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 recante modifiche al predetto decreto ministeriale 509/99, ed in particolare l'art. 4, comma 4, concernente le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 relativi alla determinazione delle classi di laurea e di laurea magistrale;

Vista la richiesta del Presidente Nazionale della Federazione Italiana Biotecnologi - F.I.Bio e del Presidente dell'Associazione Nazionale Biotecnologi Italiani - ANBI, datata 3 aprile 2012, prot. n. 003/12, di equipollenza della laurea specialistica/magistrale in Biotecnologie industriali (classe 8/S - LM-8) con la laurea specialistica/magistrale in Biologia (classe 6/S - LM-6), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario;

Visto il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 23 ottobre 2012;

#### Decreta:

#### Art. 1.

Le lauree specialistiche afferenti alla classe 8/S Biotecnologie industriali e le lauree magistrali afferenti alla classe LM-8 Biotecnologie industriali, conferite dalle Università statali e non statali abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, sono equipollenti, rispettivamente, alle lauree specialistiche afferenti alla classe 6/S Biologia e alle lauree magistrali afferenti alla classe LM-6 Biologia, rilasciate dalle predette istituzioni, limitatamente ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario, in base ai requisiti stabiliti dall'art. 2.

#### Art. 2.

- 1. La suddetta equipollenza è possibile solo nei casi in cui il soggetto richiedente abbia conseguito complessivamente nella sua carriera universitaria (laurea e laurea specialistica/magistrale):
- 1) almeno 60 CFU nei settori scientifico-disciplinari da BIO/01 a BIO/19;



- 2) un minimo di 18 CFU nei settori scientifico-disciplinari da BIO/01 a BIO/07;
- 3) almeno 12 CFU a scelta tra i settori scientifico-disciplinari BIO/16, BIO/17, MED/04, MED/42 e MED/49.

I CFU acquisiti ai punti 2) e 3) possono essere compresi tra quelli previsti al punto 1).

2. È compito dell'Ateneo che ha conferito la laurea specialistica/magistrale rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato attestante che il titolo posseduto ha i requisiti curriculari sopracitati, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea specialistica/magistrale.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2013

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Profumo

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 4, foglio n. 103

13A05371

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 11 dicembre 2012.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Linea C della metropolitana di Roma. Tracciato fondamentale da T2 a T7 (Clodio/Mazzini – Monte Compatri/Pantano). Individuazione di risorse statali pari a 81,1 milioni di euro, a parziale copertura dell'atto transattivo relativo alle tratte T3, T4, T5, T6A, T7 e deposito Graniti, tra Roma metropolitane s.r.l. (soggetto aggiudicatore) e metro C S.p.A. (contraente generale) - (CUP E5110400001007). (Delibera n. 127/2012).

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 ha recato modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 ed ha autorizzato limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1º gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come integrato e modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che all'art. 7, comma 1, ha autorizzato per l'anno 2007, la spesa di 500 milioni di euro per la prosecuzione delle spese di investimento finalizzate alla linea C della metropolitana della città di Roma;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;